



Città di
GALLARATE

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Comune di Gallarate
Protocollo Generale
N. 0059454 del 13/08/2024
Class: 07/15



**CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI TRASPORTI SOCIO-ASSISTENZIALI
PER PERSONE DISABILI, MINORI E ANZIANI
01 agosto 2024 – 31 luglio 2026**

Il Comune di Gallarate (VA) – di seguito Comune

e

l'Associazione AUSER di Gallarate – di seguito Auser

PREMESSO

- che il D.Lgs. 3/7/2017, n. 117 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato e delle associazioni di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
- che la Regione Lombardia con L. 14/2/2008, n. 1 riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale;
- che il D.Lgs. 3/7/2017, n. 117, con particolare riferimento all'art. 56, prevede la possibilità, per le organizzazioni di volontariato di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni nei limiti e in osservanza delle condizioni previste dalla legge;
- che il Comune ha la necessità di organizzare un servizio di trasporto socio-assistenziale a favore di persone disabili, minori e anziani residenti nel territorio di Gallarate e del Distretto di Zona di Gallarate avvalendosi dell'apporto di associazioni di volontariato, stipulando con i soggetti in possesso dei requisiti apposite convenzioni non esclusive;
- L'associazione Auser Gallarate ha già svolto questa attività con risultati più che positivi, tramite i propri volontari e mezzi di cui dispone, mettendo a disposizione del territorio, in senso ampio, un "servizio" integrato di trasporti sociali ricomprendenti sia i trasporti individuali che collettivi rispondenti a molteplici bisogni anche in situazioni di emergenza;
- Sussistono quindi tutte le condizioni per riproporre per un biennio le precedenti convenzioni di trasporti sociali;

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e si stipula la presente Convenzione non esclusiva per le finalità di cui in premessa.

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

Oggetto della Convenzione è il trasporto/accompagnamento protetto continuativo o a richiesta del Comune di Gallarate e del Distretto di Zona di Gallarate (di seguito

Comuni) di persone disabili, minori e anziani residenti nei Comuni del Distretto di Zona di Gallarate.

La convenzione è stipulata per trasporti continuativi di n. 25 persone a regime nell'ambito della provincia di Varese, entro 30 km di distanza da Gallarate, e per n. 100 trasporti annui non continuativi, a richiesta dei Comuni, nel medesimo ambito territoriale.

Eventuali richieste di trasporto al di fuori del range sopra indicato sarà da concordare di volta in volta di comune accordo.

Le Parti possono in qualsiasi momento ampliare la presente convenzione ad ulteriori trasporti (ampliando il numero delle persone trasportate o l'ambito territoriale del trasporto) definendo in tal caso l'aumento proporzionale dei rimborsi chilometri previsti dalla convenzione, in correlazione ad effettivi aumenti di spesa da parte di Auser, mediante scambio di corrispondenza.

Art. 2 – Definizione dei servizi richiesti e tipologia

Il servizio si caratterizza come un "servizio di tipo integrato", che risponde a molteplici e diversificate esigenze, sia per rispondere a bisogni del singolo cittadino che per rispondere a bisogni di tipo "collettivo" anche in situazioni di emergenza (es. vaccinazioni, trasporto pacchi alimentari, ecc).

I servizi di trasporto previsti dalla convenzione sono definiti dai Comuni e riguardano in ordine di priorità:

TRASPORTI SCOLASTICI-FORMATIVI CONTINUATIVI

TRASPORTI RIABILITATIVI CONTINUATIVI

TRASPORTI SALTUARI

Art. 3 - Attivazione del servizio

Ogni singolo trasporto ed ogni variazione in merito deve essere richiesto ad Auser dal Servizio Sociale dei Comuni - in caso di trasporti continuativi esclusivamente tramite il Servizio Sociale del Comune di Gallarate - e in nessun caso dal singolo utente.

La formalizzazione della richiesta e della conferma da parte di Auser avviene sempre in forma scritta tempestivamente trasmessa.

In caso di attivazione di un trasporto urgente, la fascia di reperibilità telefonica di Auser è dalle ore 07.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì.

Art. 4 - Mezzi di trasporto

Devono essere idonei all'effettuazione del servizio di volta in volta richiesto con particolare riferimento al trasporto di persone disabili e comunque con ausili.

Auser dovrà garantire l'immediata sostituzione dei mezzi e la loro costante manutenzione e pulizia.

Art. 5 - Personale

Auser deve individuare e comunicare al Comune di Gallarate, all'entrata in vigore della convenzione, il coordinatore responsabile dei servizi a cui fare riferimento durante tutta la durata della convenzione.

Ogni trasporto sia continuativo che occasionale è effettuato da due volontari di Auser che dovranno mantenere in ogni situazione un contegno irreprensibile e decoroso.

Il Comune potrà chiedere la sostituzione di volontari che non dovessero rivelarsi consoni al servizio e al comportamento richiesto.

I singoli Comuni potranno autorizzare trasporti occasionali con la presenza di un solo volontario autista; laddove sia presente un genitore e/o legale rappresentante tale deroga vale anche per i minori.

Art. 6 - Carattere del servizio

Il servizio oggetto della presente Convenzione è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e non potrà essere sospeso o abbandonato in alcun caso. In caso di eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio è obbligo di

Auser darne tempestiva comunicazione al Comune interessato.

Qualora Auser intenda recedere dal presente impegno, dovrà comunque comunicarlo con tre mesi di anticipo in modo da consentire al Comune e al Distretto di ricercare soluzioni alternative senza danneggiare la continuità del servizio a utenti appartenenti a fasce di fragilità.

Art. 7 - Responsabilità ed assicurazioni

Auser è direttamente responsabile verso il Comune di Gallarate, i Comuni del Distretto di Zona di Gallarate, gli utenti e i terzi di ogni inadempienza alla presente convenzione. Ogni responsabilità per mancato servizio e/o danni che, in relazione all'espletamento di servizio o per cause ad esso connesse derivassero ai Comuni, a utenti, a terzi, a cose o a persone, si intenderà senza riserva o eccezioni a totale carico di Auser.

Auser è tenuta a contrarre adeguate polizze assicurative per garanzia di sinistri e per responsabilità civile verso terzi che possano derivare dagli operatori durante l'espletamento del servizio, esonerando i Comuni da ogni responsabilità al riguardo e sollevandoli da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, per trascuratezza o per colpa. A tal fine Auser dovrà provvedere, prima dell'inizio del servizio, a consegnare al Comune di Gallarate polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile e dei rischi connessi all'esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione, con massimale unico adeguato al rischio e comunque non inferiore a € 2.500.000,00= per ogni sinistro.

Essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei volontari e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare ai Comuni o a terzi.

Auser garantisce che i propri aderenti che prestano attività di volontariato nel servizio di trasporto, siano essi autisti o accompagnatori, siano coperti da assicurazione nei termini di legge.

Art. 8 - Penalità

Auser, nell'esecuzione dei servizi previsti dalla presente convenzione, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e a tutti i regolamenti concernenti il servizio stesso.

Ove non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni della presente convenzione è tenuta al pagamento, al Comune interessato di una penale, che verrà determinata dal Responsabile del Servizio Sociale del Comune interessato da un minimo di 100,00 € ad un massimo di 300,00 € per singolo evento.

In caso di recidiva il massimale è raddoppiato.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza con raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero via PEC, alla quale Auser avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate siano ritenute insufficienti, si procederà con l'applicazione della penale che verrà comunicata con raccomandata con avviso di ritorno.

L'importo della penale potrà essere detratto dai rimborsi dovuti ad Auser per la prestazione prevista dalla convenzione.

Nel caso si verificassero complessivamente tre o più infrazioni durante la durata della validità della convenzione, il Responsabile del Servizio Sociale, oltre ad applicare le penalità sopra previste, potrà dichiarare risolta la convenzione per il proprio Comune.

Art. 9 - Durata

La presente Convenzione avrà durata dal 01/08/2024 al 31/07/2026 (per n. 24 mesi).

I rimborsi previsti dal successivo articolo sono attribuiti ad Auser proporzionalmente ai mesi di attività nell'anno solare.

Art. 10 - Rimborsi spese

Per l'espletamento dei servizi previsti dalla presente convenzione i Comuni di impegnano a corrispondere ad Auser un rimborso spese chilometrico già stimato tra le parti sulla base dei servizi previsti e pari a buoni carburante per massimo 25.000,00 € annui complessivi.

E' inoltre riconosciuto ad Auser un rimborso di massimo 25.000,00 € annui complessivi per i costi sostenuti dall'Associazione relativamente alle polizze assicurative previste, alle spese assicurative, bolli e manutenzione e gestione dei mezzi di trasporto utilizzati, altri costi gestionali sostenuti per il servizio (telefonici, pedaggi, parcheggi...) ed alle spese relative all'organizzazione e amministrazione del servizio; a tale disponibilità è aggiunto il riconoscimento dei costi di formazione fino ad un massimo di € 5.000 annui dietro rendicontazione.

Auser si impegna a inviare rendiconti trimestrale al Comune di Gallarate; i suddetti rimborsi sono anticipati dal Comune di Gallarate che provvederà a ripartite proporzionalmente, in base alle rendicontazioni, i costi dei servizi di competenza di ciascun comune.

Art. 11 - Clausola risolutiva della Convenzione

Salvo la risoluzione derivante da reiterato inadempimento con applicazione di penali.

E' comunque facoltà dei Comuni, anche singolarmente, risolvere la convenzione in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

Art. 12 - Spese di registrazione e controversie

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, e le spese relative sono a carico della parte che ne fa richiesta.

Qualsiasi controversia insorta in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della convenzione sarà rimessa al Foro di Busto Arsizio.

Gallarate, 13/08/24

Comune di Gallarate

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI, PERSONALE, SERVIZI ALLA PERSONA
Dott. Pietro LA PLACA

Auser

